



LEGA PRO

COMUNICATO N. 173/DIV – 22 MAGGIO 2025

173/661

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 21 MAGGIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 21 Maggio 2025

SECONDO TURNO PLAY OFF NAZIONALE - GARA DI RITORNO

GARA 1

TERNANA GIANA ERMINIO 2-0

GARA 2

L.R. VICENZA CROTONE 1-0

GARA 3

PESCARA VIS PESARO 2-0

GARA 4

AUDACE CERIGNOLA ATALANTA U23 2-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 21 MAGGIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di ritorno del Secondo Turno Play Off Nazionale i



sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, L.R. VICENZA e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori

SOCIETA'

AMMENDA € 700,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 9° minuto del primo tempo e all'8° minuto del secondo tempo, due petardi di elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;
2. al 47° e al 48° minuto del primo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizione nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 27° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II

INFR)

ARMINI NICOLO	(CROTONE)
CAFERRI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
FERRARI FRANCO	(L.R. VICENZA)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)
NICASTRO FRANCESCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

NEGRO DI STEFANO VINICIUS	(CROTONE)
---------------------------	-----------

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
MARTINELLI LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL	(AUDACE CERIGNOLA)
SILVA PERTINHES JONATHAN	(CROTONE)
BALLABIO MARCO	(GIANA ERMINIO)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(L.R. VICENZA)
LANCINI EDOARDO	(PESCARA)
TAVERNARO FEDERICO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO

Avv. Cosimo Taiuti



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 22 Maggio 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani